

Dal 14 luglio sono entrate in vigore importanti novità, tra queste, la più significativa riguarda la possibilità da parte dei conducenti maggiorenni di trasportare sul ciclomotore un passeggero.

Il trasporto del passeggero è consentito sul ciclomotore in caso di conducente maggiorenne, nuovo certificato di circolazione e nuova targa.

Diversamente, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la sanzione accessoria del sequestro immediato del mezzo per la successiva confisca.

Quindi, i ciclomotori di nuova immatricolazione, o immessi per la prima volta in circolazione in Italia, dovranno essere muniti di certificato di circolazione e di targa in sostituzione del vecchio certificato di idoneità tecnica (CIT o librettino) e del contrassegno di identificazione (CIC o targhino). Queste disposizioni non valgono per tutti i ciclomotori già dotati di certificato di idoneità e di contrassegno di identificazione rilasciati ai sensi della precedente normativa, i quali possono continuare a circolare con le vecchie formalità fino a quando:

- il ciclomotore passi in proprietà a chi non è titolare del CIC o targhino
- in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del CIC o CIT
- il proprietario decida spontaneamente di adeguarsi

Per l'adempimento alle nuove formalità gli utenti dovranno rivolgersi all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, corso Cavour 3, tel. 040-6791111 o il sito www.mctrieste.it.

I ciclomotori già in circolazione alla data del 14 luglio 2006

possono continuare a circolare con il vecchio targhino	ma in questo caso non possono mai trasportare un passeggero
possono richiedere la nuova immatricolazione con la targa e il certificato di circolazione sul quale sarà indicato il numero di persone che possono prendere posto sul veicolo	in questo caso, se il tipo di veicolo lo consente, è ammesso il trasporto del passeggero, qualora il conducente sia maggiorenne

Caratteristiche principali del nuovo sistema di targatura del ciclomotore e cosa deve fare il cittadino

Targa e certificato di circolazione	<p>diversamente dal contrassegno la targa non può essere utilizzata per più ciclomotori. La targa è personale e pertanto costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell'intestatario del certificato di circolazione e non può essere ceduta ad altro soggetto.</p> <p>Ne consegue l'obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore, nel cui certificato di circolazione sono annotati i relativi dati.</p> <p>Poiché la targa identifica il ciclomotore solo nel momento in cui questa viene associata al veicolo, in sede di prima immatricolazione il sistema informativo assegna al ciclomotore stesso un numero identificativo, denominato CIC (Codice identificativo ciclomotore), che viene riportata nel certificato di circolazione.</p>
--	---

	<p>Questo codice resta definitivamente abbinato al ciclomotore per il quale il certificato è stato rilasciato; in modo tale che ci sia una perfetta coincidenza tra proprietario del veicolo, intestatario del certificato di circolazione e titolare della targa.</p> <p>La nuova targa, non può quindi essere utilizzata alla stessa stregua del contrassegno di identificazione</p>
--	--

<p>Per chi è obbligatoria la targa</p>	<p>solo nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006</p>
---	--

<p>Trasferimento della proprietà Vendita con patti di riservato dominio Costituzione di usufrutto o locazione finanziaria di un ciclomotore, munito di solo certificato di idoneità tecnica, a favore di un soggetto che non sia già in possesso di un proprio contrassegno di identificazione</p>	<p>l'acquirente (ovvero usufruttuario o locatario), per poter circolare su strada dovrà immatricolare il ciclomotore, non potendo ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione</p>
---	--

<p>Sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del contrassegno di identificazione o del certificato di idoneità tecnica</p>	<p>l'interessato non può ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione né il duplicato del certificato di idoneità tecnica, dovrà munirsi di targa e di certificato di circolazione</p>
--	--

<p>Ciclomotori muniti di solo certificato di idoneità tecnica e omologati per il trasporto di un passeggero</p>	<p>l'art. 170 del Codice della Strada prevede che il trasporto di altre persone sia ammesso a condizione che il conducente sia maggiorenne e che sul certificato di circolazione sia indicato il posto per il passeggero. Pertanto, laddove ci si voglia avvalere di questa possibilità, il ciclomotore dovrà essere munito di certificato di circolazione e quindi, di targa. In caso di violazione, è prevista la confisca del ciclomotore, a norma dell'art. 213 del Codice della Strada</p>
--	---

<p>Sottrazione, smarrimento, distruzione e</p>	<p>non è possibile procedere al duplicato della targa, in caso di furto, smarrimento o distruzione o deterioramento della stessa, quindi, bisogna richiedere il rilascio di una nuova targa; e poiché il nuovo numero di targa deve essere annotato nel documento di</p>
---	--

deterioramento della targa	circolazione, ne consegue anche la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione. Se il proprietario è già titolare di altra targa, al momento non associata ad altro ciclomotore, potrà utilizzare in sostituzione di quella smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, solo dopo aver ottenuto il rilascio di un nuovo certificato di circolazione nel quale sia stato annotato il numero della targa stessa
Trasferimento della proprietà	il ciclomotore in vendita deve essere già munito di certificato di circolazione. Il trasferimento della proprietà del ciclomotore non significa emissione di un tagliando di aggiornamento bensì il rilascio di un nuovo certificato di circolazione
Sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione	si procede alla duplicazione dello stesso, nel quale viene annotato il medesimo numero di targa già associato al ciclomotore cui il certificato di circolazione si riferisce
Deterioramento del certificato di circolazione	si procede alla duplicazione dello stesso
Aggiornamento tecnico del certificato di circolazione	ogni qualvolta il ciclomotore sia oggetto di trasformazioni o allestimenti, l'aggiornamento in archivio dei relativi dati tecnici dà luogo all'emissione del duplicato del certificato di circolazione
Trasferimento della residenza delle persone fisiche	si procede all'aggiornamento del certificato di circolazione con le stesse modalità già in uso per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Trasferimento della sede delle persone giuridiche	anche in questo caso, l'aggiornamento del certificato di circolazione avviene mediante il rilascio di un tagliando autoadesivo da applicare sul certificato stesso

DISCIPLINA SANZIONATORIA

<p>Circolare con ciclomotore privo di certificato di circolazione in quanto non rilasciato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97 del Codice della Strada, c. 7 e 14 • sequestro ciclomotore ai fini della confisca • pagamento non ammesso ai sensi dell'art. 210/3 Codice della Strada • ai sensi dell'articolo 213 Codice della Strada, c.2-quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg. presso una depositaria convenzionata
<p>Circolare con ciclomotore privo di certificato di circolazione, quanto – sebbene rilasciato – non al seguito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 180 Codice della Strada, c. 6 e 8 • pagamento misura ridotta, 21,00 euro • obbligo esibire documento entro i termini indicati nel verbale • in difetto, articolo 180/8 Codice della Strada
<p>Circolare con ciclomotore senza targa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97 Codice della Strada, c. 8 e 14 • pagamento misura ridotta 65,00 euro • fermo amministrativo per un mese • ai sensi del combinato disposto degli articoli 214 c. 1-ter e 213 c. 2-quinquies, il ciclomotore deve essere custodito almeno 30 giorni presso una depositaria convenzionata
<p>Circolare con ciclomotore con targa non propria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97, c. 9 e 14 • pagamento non ammesso ai sensi articolo 202 c. 3 bis • fermo amministrativo per un mese • ai sensi del combinato disposto degli articoli 214 c. 1-ter e 213 c. 2-quinquies, il ciclomotore deve essere custodito almeno 30 giorni presso una depositaria convenzionata
<p>Ciclomotore con data targa non visibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97, c. 10 • pagamento misura ridotta 21,00 euro
<p>Ciclomotore con targa con caratteristiche difformi da quelle prescritte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97 c. 11 • pagamento misura ridotta 1.549,00 eu.
<p>Ciclomotore per il quale non è stato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97 c. 12

richiesto il trasferimento di proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • pagamento misura ridotta 327,00 euro • ritiro certificato e trasmissione al Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Ciclomotore per il quale non è stato comunicata la cessazione della circolazione	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97 c. 12 • pagamento misura ridotta 327,00 euro • ritiro certificato e trasmissione al Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Ciclomotore per il quale non è stata effettuata denuncia di smarrimento del certificato di circolazione e/o targa	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97 c. 12 • pagamento misura ridotta 65,00 euro
Ciclomotore per il quale era stata effettuata denuncia di smarrimento ma omettendo di richiedere entro tre giorni il duplicato	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 97 c. 13 • pagamento misura ridotta 65,00 euro
Ciclomotore non munito di targa, ma munito di contrassegno che trasporta passeggero Conducente maggiorenne	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 170 c. 2 e 6 Codice della Strada • pagamento non ammesso, ai sensi art. 210 c. 3 Codice della Strada • sequestro ai fini della confisca • ai sensi dell'art. 213 c. 2-quinques, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 giorni presso una depositaria convenzionata
Ciclomotore non munito di targa, ma munito di contrassegno che trasporta passeggero Conducente minorenni	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 170 c. 2 e 6 Codice della Strada • pagamento non ammesso, ai sensi art. 210 c. 3 Codice della Strada • sequestro ai fini della confisca • ai sensi dell'art. 213 c. 2-quinques, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 giorni presso una depositaria convenzionata <p>+</p> <ul style="list-style-type: none"> • articolo 15 c. 4 Codice della Strada • pagamento misura ridotta 35,00 euro • fermo amministrativo per 30 giorni <p>+</p> <ul style="list-style-type: none"> • articolo 115 c. 5 al responsabile dell'incauto affidamento del veicolo • fermo amministrativo 30 giorni • pagamento misura ridotta 35,00 euro
Ciclomotore munito di targa – non autorizzato al trasporto – che trasporta passeggero	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 170 c. 2 e 6 Codice della Strada • pagamento non ammesso, ai sensi art. 210 c. 3 Codice della Strada

<p>Conducente maggiorenne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro ai fini della confisca • ai sensi dell'art. 213 c. 2-quinques, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 giorni presso una depositaria convenzionata
<p>Ciclomotore munito di targa – non autorizzato al trasporto – che trasporta passeggero Conducente minorenni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 170 c. 2 e 6 Codice della Strada • pagamento non ammesso, ai sensi art. 210 c. 3 Codice della Strada • sequestro ai fini della confisca • ai sensi dell'art. 213 c. 2-quinques, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 giorni presso una depositaria convenzionata <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • articolo 115 c. 4 del Codice della Strada • pagamento in misura ridotta 35,00 euro • fermo amministrativo di 30 giorni <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • articolo 115 c. 5 al responsabile dell'incauto affidamento del veicolo • fermo amministrativo di 30 giorni • pagamento in misura ridotta di 35,00 euro